

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELLA COMUNITA'**

NR. 20 DD. 06.08.2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sei** mese di **agosto** alle **ore 18.00** nella sala consiliare del Municipio di Cavalese, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio della Comunità, con la presenza di:

CONSIGLIERI	presente	assente
BONELLI ROBERTO	X	
BOSIN MARIA	X	
GIACOMELLI ANDREA	X	
GOSS ALBERTO	X	
MALFER MICHELE	X	
PEDOT SANDRO	X	
RIZZOLI GIOVANNI	X	
SANTULIANA OSCAR	X	
SARDAGNA ELISA	X	
TRETTEL ILARIA	X	
VANZETTA FABIO	X	
VARESCO SOFIA	X	
ZANON GIOVANNI	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità dott. MARIO ANDRETTA.
Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Giovanni Zanon** invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sotto indicato

OGGETTO: Elezioni Comunità di data 10 luglio 2015: convalida del Presidente.

	Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicata all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal 07.08.2015 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esecutiva dal 07.08.2015
Il Segretario generale dott. Mario Andretta	

Premesso che a conclusione delle elezioni del Presidente e del Consiglio della Comunità che si sono svolte a Cavalese, nella sede della Comunità, il giorno 10 luglio 2015, con verbale n. 4 di data 10.07.2015 dell'Ufficio elettorale costituito presso la Comunità, è stato proclamato eletto alla carica

di Presidente il signor GIOVANNI ZANON, nato a Tesero il 05.08.1954, candidato Presidente della Lista "Giovanni Zanon";

Richiamato l'articolo 97 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 1/L, modificato con il D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, che dispone: *"Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali"*;

Sentito l'invito da parte del Presidente a dichiarare se si ritenga che sussistano in capo allo stesso condizioni di non candidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica, secondo quanto previsto dai citati artt. 5, 6, 7 e 8, precisandone in tal caso i motivi;

Conosciute le condizioni di non candidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica di Sindaco, così come previste precisamente dagli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 21 e 22 del T.U.LL.RR. 01.02.2005, n. 1/L e ss.mm., nonché dall'art. 15 della Legge 19.03.1990, n. 55 e ss.mm. e dall'art. 84, comma 4 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, di cui viene omessa la lettura, a richiesta del Presidente della seduta, non prendendo la parola nessun Consigliere.

Considerato che i riferimenti alle disposizioni della legge n. 55/1990, modificata dalla legge n. 16/1992, contenuti tra l'altro negli artt. 21 e 22 succitati, si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 09.12.2014, n. 11.

Avuto altresì presente che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 44 dd. 20.02.1997, anche al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale (artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 1/L e s.m.).

Ritenuto che la normativa sopra citata si applichi anche alla Comunità, stante il disposto di cui all'art. 14 comma 7 della L.p. 3/2006 e s.m., che dispone che *"... Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni..."*;

Sentito l'invito a dichiarare se si ritenga che sussistano in capo al neo eletto Presidente condizioni di non candidabilità, ineleggibilità, incompatibilità alla carica, precisandone in tal caso i motivi;

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

Premesso quanto sopra;

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Presidente neo eletto;

Osservato come siano stati invitati i consiglieri a precisare eventuali motivi ostativi alla convalida;

Ritenuto non sussistere in capo al Presidente neoeletto alcuna delle cause di non candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ivi previste.

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 81 del T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con 12 voti favorevoli ed 1 astenuto (Zanon Giovanni), palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di dare atto che le consultazioni elettorali della Comunità territoriale della val di Fiemme svoltesi in data 10 luglio 2015 hanno determinato la proclamazione del sig. GIOVANNI ZANON, nato a Tesero il 5.08.1954, quale Presidente della Comunità stessa.
2. di convalidare l'elezione a Presidente del sig. GIOVANNI ZANON, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle normative citate in premessa;

3. di evidenziare che il Presidente, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio della Comunità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Si dà evidenza, a sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

sig. Giovanni Zanon

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta